## CASSAZIONE


04417.12

20 MAR 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO $\square$
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7288/2010
SEZIONE LAVORO
Cron. 4417
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Rep.

| Dott. ANTONIO LAMORGESE | - Presidente - Ud. 09/02/2012 |
| :--- | :--- |
| Dott. VITTORIO NOBILE | - Consigliere - PU |
| Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO | - Rel. Consigliere - |
| Dott. PIETRO CURZIO | - Consigliere - |
| Dott. GIUSEPPE MELIADO' | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso 7288-2010 proposto da:
COMUNE TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARAVINO SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2012

367


## CASSAZIONE



- intimati -

Nonché da:

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato MANCUSO NICOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato SUGAMELE ANTONINO, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro

COMUNE TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIARAVINO SALVATORE, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. $1230 / 2009$ della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 16/09/2009 R.G.N. 809/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica


## CASSAZIONE

udienza del 09/02/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO per delega CIARAVINO SALVATORE;
udito I'Avvocato MANCUSO NICOLA per delega SUGAMELE ANTONINO;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

## CASSAZIONE

RG 7288-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

mensilità della retribuzione net la pzevista nel contratto di lavoro,

## CASSAZIONE מఆּ

oltre alle differenze retributive spettanti per il periodo 4 luglio- 4 settembre.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza depositata in data 16 settembre 2009, confermava la predetta sentenza sulla base di analoga argomentazione non mancando di sottolineare che, alla luce della sentenza della corte di Giustizid del 7 settombre 2006 ( causa s53/04), il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato illegittimamente stipulati dalla P.A. non contrastava con 1 accordo quadro intecategoriale del 19 marzo 1999 e ja direttiva n. $70 / 99 / C E E$, prevedendo $I^{\prime}$ ordinamento italiano (art. 36, comma ? ${ }^{\circ}$, D.Lgs n. 165 del 2001), nella ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione dei lavoratori, il diritto al risarcimento del danno. Ne rlteneva la predetta Curte fondati i sollevati dubbi di legittimita costiluzionale e tarto alla strequa della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 2003.

Avverso questa sentenza il comune di Trapani ricarre in cassazione sulla base di due censure.

Resistono con controricorso le parti intimate che a loro volta propongono ricorso incidentale assistito da tre motivl, cui resiste con controricorso il Comune di Trapani.

B S S S non svolgono attivita difensiva.
MOTIVI DELLA DECZSIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando $l^{\prime}$ impugnazione della stessa sentenza.

## CASSAZIONE net

Con il primo motivo del ricorso principale il Comune di mrapani, deducendo violazione dell'art. 36, comma $2^{\circ}$, del D.Lgs in. 165 del 2001, degli art.t. 4 e 5 del D.Lgs a. 368 del 2001, dell'art. 1 della L.R. Sicilia n. 17 del 1988 e degli artt. 151 , comma $4^{\circ}, 191 \in 194$ del D.Lgs n. 267 del 2000, assume che erromeamente la Corte del merito ha ritenuto che, nella specie, erano stati stipulati due contratti a termine senza soluzione di continuita, mentre, invece, si trattava di un unico contralto a termine poi prorogeto in ragione del rispetto di una norma regionale inderogabile sul periodo minimo di durata del servizio.

Con il secondo motivo del ricorso principale il Comunc di Trapani,
 assume che la corte del merito non ha argomentato circa la doglianza concernente la misura "eccesiva" del risarcimento del danno Iiquidato.


Con il primo motivo del ricorso incidentale i lavoratori, allegando violazione dell'art. 5 del D.Lgs n. 368 del 2001 e dell'art. 36 del D.Lgs n. 165 del 2001 , assumono che la corte del merito non ha erroneamente ritenuto abrogato, es art. 5 del denunciato D. Ligs n. 368 del 200L, il divieto di conversione del contratto a temmine illegittimamente stipulato con la P.A. sancito dall'art. 36 del. citato D.Lgs n. 165 del 2001.
Con la seconda censura del ricorso incidentale
lavoratori, sostenendo violazione della Diretljva Comunitaria n.
$79 / 99$, prospettano, alla stregua della sentenza della corte di

## CASSAZIONE ®®

Giustizia del 7 settembre 2006 nella causa $C-53 / 04$, che la Corte del merito, nella specie, non ha tenuto conto del mancalo rispetto del principio di equivalenza- in ragione della ingiustificata disparita di trattamento in riferimento ai Iavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati- e di quello di effettività venendo ad ossi lavoratori negato $i l$ diritto riconosciuto dalla normativa interna di recepimento della denunciata direttiva comunitaria.

Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., allegano che se la ratio del divioto di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze con la P.A. in contratto a tempo indeterminato e individuabile nell'esigenza di evitare che possa essere aggirato I'obbligo del superamento di un concorso pubblico ai fine dell'accesso ai ruoli stabili della P.A., nella specie siffatta ratio risulta garantita atteso che essi lavoratori hanno partecipato ad una vera procedura concorsuale cho in nulla differisce da quelia richiamata dall'art. 97 Cost.

Rileva, preliminarmente, il Collegio cho risulta infondata I'eccezione sollevata dai resistenti d'inammissibilità del ricorso principale per violazione del1'art. 366 bis cpo.

Trattandosi, infatti, di sentenza di appe:lo depositata in data 16 settembre 2009 e applicabile ratione temporis $1^{\prime}$ art. 47, comma $1^{\circ}$, Lott. d) della legge 18 giugno 2009 n. 69 che ha abrogato il precitato art. 366 bis cpc, trovando 11 comma $1^{\circ}$, lett. d) del richiamato art. 47, ai sensi del successivo art. 58, comma 5", della


In tema di ricorso per cassazione, j| vizio di violazione di Iegge, infatti, consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa idi qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di. cassazione dall'art. 65 ord. giud.); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e esterna all'esal ia interpretazione dolla norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, La cui censura è possibile, in sede di legittimita, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. La differenza tra l'una e I'altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contradditloria

## CASSAZIONE <br> nes

```
ricostruzione della fattispecie concreta - e seqnata, in modo
evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la
prima, e mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di
causa (Cass. 22 febbraio 2007 n. 1178).
```

Nella specie ricorre, appunto, quest'ultima ipotesi in quanto il Comune ricorrente contesta la valutazione, operata dalla corte del merito, degli elementi di fatto emergenti dai contratti a termine stipulati dalle parti e, portanto, la censura si sostanzia nolla deduzione di una violazione di legge in ragione di una erronea ricostruzione della fattispecie concreta.

Inoltre non risulta rispettato dal ricorrente principale il principio di autosufficienza del ricorso in quanto non e riportato nel ticorso $i l$ contenuto dei contratti a termine stipulati tra le partic V. per tutte Cass. 6 Eebbraio 2007, n. 2560 , cui adde, Cass. 18 novembre 2005 n. 24461 .

Il secondo motivo del ricorso principale con il quale, sostanzialmente, si sostiene che la Corte del merito non si e pronunciata sul motivo di appello relativo alla "eccessivita" della misura del risarcimento del danno non e scrutinabile.

Invero secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema corte l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - cosi come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta $1 n$ giudizio - risolvendosi nella violazionc della corrispondenza tra 1 chiesto e il pronunciato, integra un

## CASSAZIONE nes


relazione all'art. 360 n .4 cpc . Del resto nella stessa prospettazionc della censura il ricorrente non allega che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e i'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza qiustificarfa (o non giustificanddaadeguatamente), ma prospetta che il giudice del merito non si è affatto pronunciato sulle questione che egli assume aver ritualmente dedotto in appello.

Inoltre va anotato che il Comune ancorche riporti nel ricorso alcuni periodi dell'atto di appello questi non sono in modo specitico riferibili alla ora denunziata "eccessiva" misura del risarcimonto del danno attenendo, la relativa argomentazione, come affermato daila Corte del merito, al caso di proroga del contratto a termine e non a quello di due successivi contratti a termine stipulati senza soluzione di continuita.
Pertanto in mancanza di diversa specificazione da parte del
ricorrente principale e non risultando la questione ir parola
trattata nella sentenza impugnata la stessa va ritenuta come
sollevata per la prima volta solo in sede di legittimita e, come tale, non scrutinabile(Cass. 2 aprile 2004 n. 6542 , Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Passando all'esame del ricorso incidentale, i cui motivi vanno trattati unitariamente per loro connessione logico-giuridica, rileva la Corte che lo stesso e infondato.

Osserva il Collegio che in primo luogo va, in questa sede, ribadito il principio gia affermato da questa coree, secondo il quale in

## CASSAZIONE net



Ne puo sottacersi che, diversamente, non troverebbero ragione is processi di stabilizzazione di cui all'art. 1 (commi 519, 557 e 558) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 volti, sostanzialmente, ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (V. Cass. 26 gennaio 2031 n. 1778).

Del resto il giudice delle leggi, nella citata sentenza n. 89/2003, nel giudicare la norma di cui all' art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 conforme ai parametri costituzionali sanciti daqli artt. 3 e 97 cost, ha sottolinearo che il principio dell'dssunzione dei pubblici dipendenti modiante concorso, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, Lende

## CASSAZIONE

I'accordo quadro intecategoriale del 19 marzo 1999 e la direttiva n. 70/99/CEE, prevedendo 1'ordinamento italiano <art.36, comma 2*, D. Lgs n. 165 del 2001), nella iporesi di violaziono di disposizioni imperative riguardanti l'assurzione dei lavoratori,il diritto ai tisarcimento del danno, essendo questo uno strumento adeguato a prevenire e sanzionare $l^{\prime} u t i l i z z O$ abusivo da parte della P.A. di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato.

In conclusione $i$ ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenca giustifica la compensazione delle spese del qiudizio di legittimita. Nulla per le spese delle parti rimaste intimate.
P.Q.M.

La corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese de: giudizio di legittimita.Nulla per le spese delle parti rlmaste intimate.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2012

Il Presidente
Dott. Antonio Lamorgese


Il Consigliere est.

Dott. Giumgpe Napg yetang

## CASSAZIONE



